

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE N. 19/2022  
TRA**

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

E

la **Cooperativa sociale Il Tulipano**, con sede in Napoli, Piazzetta Arenella 1, P.IVA/CF 05752021211, in persona della legale rapp.te p.t., dott.ssa Teresa Rio, ivi domiciliata per la carica.

Anche solo le Parti

**Visto**

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- l’art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU

1

10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;

- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

#### Premesso che

- a. Con nota prot. n. 7264 del 30.06.2022, la Cooperativa sociale Il Tulipano ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con il PAP, avvalendosi anche del supporto del gruppo di lavoro “Tulipano Art Friendly”, nel conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - realizzazione di percorsi sperimentali di fruizione **per** persone con autismi e/o disabilità cognitiva e dei loro accompagnatori (Famiglie – Scuole – Associazioni) presso siti da individuarsi nell’area del Parco Archeologico di Pompei;
  - realizzazione di tirocini formativi e/o percorsi di inserimento lavorativo **con** giovani adulti con autismi e/o disabilità cognitiva attraverso progetti inclusivi di adozione e cura di aree *extra moenia* del Parco Archeologico di Pompei da parte di giovani del territorio supportati e coordinati dagli educatori della cooperativa Il Tulipano.
- b. il Parco Archeologico di Pompei ha positivamente accolto la citata proposta;
- c. tra le parti è stata stipulata la Convenzione n. 19/2022;
  - d. tra le parti è emersa la volontà di integrare l’accordo attraverso il coordinamento di attività finalizzate alla raccolta e trasformazione della frutta nelle aree verdi del Parco e di adozione di aree verdi ed aree agricole di pertinenza del Parco utili alla pratica di agricoltura sociale;
  - e. all’art. 2 della predetta Convenzione è stato pattuito che *“Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente convenzione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi”*;
  - f. l’attività oggetto della presente Convenzione assume un particolare significato di valorizzazione del sito archeologico di Pompei anche in termini inclusivi di

persone con autismi e/o disabilità cognitiva.

#### **Considerato che**

- il PAP è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- la Cooperativa sociale Il Tulipano è qualificata come cooperativa sociale di tipo “A” e “B” e, pertanto, è possibile stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381/2001;
- come tale, la Cooperativa sociale Il Tulipano è legittimata a stipulare convenzioni con il Parco Archeologico di Pompei, ai sensi degli artt. 56 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017;
- l’art. 4 dello Statuto dell’Associazione individua tra le sue finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l’accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, sia per gli eventi, ivi incluse le visite guidate;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale, ivi compreso il patrimonio paesaggistico, naturale e della biodiversità;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l’integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale;
- con Delibera 26/22/04\_PAP del 29/4/2022 di cui al prot. n° 4581 del 4/5/2021 il Consiglio di Amministrazione del Parco ha approvato il “Progetto Azienda Agricola Pompei” finalizzato alla co-gestione partenariale innovativa del Patrimonio verde e della Biodiversità del Parco attraverso la rigenerazione agricola del territorio;
- rientra nella rigenerazione agricola del territorio, quale obiettivo dell’Azienda Agricola Pompei, il mantenimento e valorizzazione dell’uso agricolo dei suoli e dei relativi prodotti;
- con note prot. nn. 9982, 9983 e 9984 del 16/9/2022 (rif. Prot. AGEA.CAA2021.20220001454, 1455, 1456, 1457) è stato trasmesso il Fascicolo Aziendale del Parco con le relative integrazioni;
- sussiste la compatibilità dell’uso con il decoro dei Siti di pertinenza del PAP;
- sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco

Archeologico di Pompei di stipulare la presente convenzione.

**tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Con la presente, le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nel perseguire i seguenti obiettivi:

- la raccolta e trasformazione della frutta secondo stagionalità, a titolo gratuito, per l'ente Parco Archeologico di Pompei, nelle istanze del Progetto Azienda Agricola Pompei, da realizzarsi a partire dal mese di ottobre 2022, nelle aree interne alle domus, aree Frutteto di Villa di Cicerone, aree di Via Villa dei Misteri e nelle altre aree che saranno indicate dal Responsabile del Parco, con l'ausilio e l'impiego dei ragazzi e dei giovani con disabilità cognitiva del territorio coordinati dagli educatori della cooperativa che all'occorrenza si potranno avvalere anche dei familiari dei ragazzi -volontari e personale di supporto – giovani del servizio civile.

Il progetto prevede l'attivazione di un percorso educativo e di tirocinio dei giovani adulti con disabilità cognitiva che saranno impegnati nella raccolta della frutta e sua trasformazione - coordinati e coadiuvati dal personale del PAP- che sarà certificata ai sensi delle normative vigenti per la successiva vendita dei succhi o marmellate (preferibilmente nelle aree di ristoro del Parco Archeologico di Pompei o con le modalità che saranno indicate dal Parco) senza fini di lucro ma a copertura dei costi della loro produzione e reimpiegabili in iniziative sociali della cooperativa tra le quali anche l'avvio delle progettualità di valorizzazione delle aree di agricoltura sociale del Real Polverificio Borbonico e di altre aree di pertinenza del Parco.

Il progetto prevede altresì orti sociali e aree per la pratica di agricoltura sociale, da potersi realizzare anche con la partecipazione a bandi per agricoltura sociale e temi ad essa connessa pubblici e/o privati di concerto e in partnership con il Parco.

Le collaborazioni tra il PAP e la Cooperativa sociale Il Tulipano devono intendersi a titolo gratuito.

Il PAP mette a disposizione a titolo gratuito gli spazi della casa del giardiniere del Vivaio presso la Casa di Pansa (Pompei, Viale Plinio 26) per consentire ai giovani ed agli educatori della cooperativa di poter usufruire di pausa sollievo – spogliatoio – servizi igienici – deposito attrezzi.

Previo accordo di entrambe le Parti, la presente convenzione potrà essere estesa a soggetti terzi (che dovranno formalmente aderire), purché giuridicamente qualificati.

Art. 3

(Responsabili)

Il Responsabile della presente convenzione è il dott. Giovanni Minucci per Cooperativa sociale Il Tulipano.

Il Responsabile per il presente accordo per il PAP è il F.T. Arch. Paolo Mighetto.

Art. 4

(Durata della convenzione)

La convenzione scade il 30.9.2024 e può essere soggetta a rinnovo.

Art. 5

(Rinvio)

Per la disciplina del presente rapporto convenzionale, si rinvia integralmente alla convenzione n. 19/2022.

Letto, confermato e sottoscritto

*Pompei li,*

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to. Gabriel Zuchtriegel (\*)

  
**Dott. Gabriel Zuchtriegel**

5

Per la Cooperativa sociale Il Tulipano, f.to Teresa Rio (\*)

*(\*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

